

Pubblicato il 07/02/2020

Sent. n. 112/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2016, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Mario Gorlani e Maria Cristina Tramacere, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il secondo dei predetti legali in Capriolo, via Rossini 1;

contro

COMUNE DI COLOGNE, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica n. [omissis], con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti la rimozione della roulotte e del caravan posizionati su un terreno agricolo in via [omissis];
- della comunicazione di avvio del procedimento di data [omissis], e dell'allegata relazione di sopralluogo di data [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cologne, con ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica n. [omissis], ha ingiunto ai ricorrenti, in qualità rispettivamente di proprietario e di utilizzatore di un terreno situato in via [omissis], di rimuovere la roulotte e il caravan posizionati sulla medesima area.

2. Mediante la comunicazione di avvio del procedimento di data [omissis] era stata trasmessa ai ricorrenti la relazione di sopralluogo del [omissis]. Nel corso del sopralluogo i funzionari comunali avevano individuato sull'area un chiosco in legno di circa 4x4 metri, due roulotte e un caravan, oltre a una rete verde oscurante posta sulla recinzione di confine, e a una recinzione mobile che divideva il terreno in due parti. I funzionari comunali hanno inoltre verificato che una persona residente in via Caselle aveva acconsentito a mettere a disposizione dei ricorrenti una derivazione di acqua dalla propria abitazione. Sulla base di informazioni assunte dagli uffici comunali, inoltre, la Provincia di Brescia aveva autorizzato i ricorrenti a realizzare un piezometro, per verificare la fattibilità di un pozzo. I ricorrenti, presenti al sopralluogo, hanno dichiarato che una delle roulotte sarebbe stata spostata entro pochi giorni, e hanno precisato che la presenza del chiosco era necessaria per consumare i pasti privatamente.

3. Il Comune ha qualificato questa situazione dei luoghi come nuova edificazione. Poiché l'area è classificata in zona agricola produttiva, la facoltà di edificare è riservata, ai sensi dell'art. 60 della LR 11 marzo 2005 n. 12, e dell'art. 27 delle NTA, agli imprenditori agricoli professionali e, previa verifica delle esigenze aziendali, agli altri imprenditori agricoli. Di tali requisiti soggettivi i ricorrenti sono sprovvisti.

4. Contro l'ordinanza di rimozione, e contro la relazione di sopralluogo, i ricorrenti hanno presentato impugnazione, lamentando il fraintendimento e l'erronea interpretazione delle circostanze accertate. Da anni, infatti, la famiglia dei ricorrenti svolge attività di commercio ambulante al seguito di spettacoli viaggianti, risiedendo nel Comune di Cologne tra una fiera e l'altra, e solamente per alcuni mesi all'anno. In relazione a queste esigenze lavorative, è stato acquistato il mappale n. 59 come luogo dove parcheggiare temporaneamente le vetture. D'altra parte, l'area era già utilizzata come parcheggio, precisamente al servizio una pizzeria che si trova sul lato opposto della strada. L'insediamento sarebbe quindi precario, e privo di opere fisse che possano richiedere un intervento demolitorio ex art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

5. Il Comune non si è costituito in giudizio.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) l'art. 3 comma 1-e.5 del DPR 380/2001 classifica tra le nuove costruzioni "*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee*";

(b) nel caso in esame, la valutazione del Comune circa il carattere non precario dell'utilizzazione a fini abitativi delle vetture parcheggiate appare condivisibile. Gli stessi ricorrenti ammettono che non si tratta di un semplice parcheggio, come poteva essere quello allestito al servizio della pizzeria, ma di un luogo di dimora;

(c) le informazioni raccolte nella relazione di sopralluogo del [omissis] rendono evidente che la roulotte e il caravan sono, sotto ogni profilo, i sostituti di un'abitazione tradizionale. Le modalità di sistemazione del contesto (allacciamento alla rete idrica o scavo di un pozzo; recinzioni schermanti; installazione di un chiosco per la consumazione dei pasti) sono chiaramente finalizzate a consentire lo stesso tipo di attività quotidiane che possono essere svolte in un edificio residenziale;

(d) la tesi dei ricorrenti, secondo cui l'area non sarebbe utilizzata in via continuativa per esigenze abitative, ma costituirebbe solo un punto di appoggio temporaneo tra uno spostamento e l'altro nel corso dell'attività di commercio ambulante, non modifica la prospettiva da cui deve essere osservata la situazione dei luoghi. Quando un'area venga attrezzata con la posa di vetture e arredi, secondo uno schema preordinato, in modo da poter essere utilizzata in qualsiasi momento come abitazione, la facile amovibilità delle strutture dal terreno diventa irrilevante, a fronte della destinazione residenziale impressa ai luoghi;

(e) parimenti irrilevante è la circostanza soggettiva che la dimora sull'area sia intervallata da spostamenti per ragioni di lavoro, in quanto l'area non riacquista la destinazione agricola originaria per il solo fatto che le vetture non siano abitate;

(f) la destinazione agricola non viene recuperata neppure quando le vetture siano temporaneamente spostate all'esterno dell'area. Solo lo svolgimento di attività agricola su tutta l'area, o quantomeno l'assenza per un lungo periodo di qualsiasi struttura utilizzabile a fini abitativi, consentirebbe di affermare l'avvenuto ripristino della destinazione agricola prevista dalla zonizzazione. L'alternanza, reiterata nel tempo, tra la dimora delle persone e lo stato di area libera conferma invece che l'esigenza prevalente, e in effetti stabile e non meramente temporanea, è quella abitativa;

(g) correttamente quindi il Comune ha imposto la rimozione definitiva delle strutture (roulotte e caravan) che conferiscono all'area la qualità di insediamento abitativo.

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. La mancata costituzione del Comune rende superflua la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

(a) respinge il ricorso;

(b) nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE

Mauro Pedron

IL PRESIDENTE

Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO